



Il giudice del Tribunale di Milano – Sezione V civile, in composizione monocratica, in persona del dott. *Andrea Manlio Borrelli*, delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento *ex artt.* 170, 84 DPR n. 115/2002 (TUSG), art. 15 d.lgs. 1.9.2011 n. 150 e 702 *bis* c.p.c.:

sciogliendo la riserva, pronuncia, la seguente

ORDINANZA:

letto il ricorso ai sensi degli artt. 84 e 170 TUSG, 15 d.lgs. 1.9.2011 n. 150 e 702 *bis* c.p.c. depositato il 9.11.2016 dalla Dottoressa [REDACTED]:

osservato che la ricorrente ha proposto opposizione avverso due decreti del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano emessi nel procedimento n. 44366/2015 RGNR, nelle date 22.9.2016 e 10.10.2016, entrambi notificati il 20.10.2016 (allegati nn. 6 e 7 fasc. di parte opponente), con cui il compenso spettante per avere eseguito, presso la sala ascolto del Reparto della GdF di via Ramusio 2 – Milano, incarico di traduzione, trascrizione e analisi di materiale vocale in lingua albanese, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2016, per complessive 341 vacanze, è stato liquidato nel complessivo importo di € 4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascun bimestre), anziché nella somma da lei richiesta, pari a complessivi € 5.571,36 oltre 4% per contributo previdenziale;

osservato che l'opponente si duole che l'aumento degli onorari non sia stato effettuato nella misura massima consentita dall'art. 52 co. 1 TUSG (sino al doppio) e che non le sia stato riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, ritenute, dal Magistrato che ha pronunciato i decreti *ex art.* 168 TUSG oggetto della presente opposizione, "non documentate";



letta la comparsa di risposta depositata nell'interesse del resistente Ministero della Giustizia il 9.5.2017, che rammenta, citando Cass. n. 6414/2007, la natura discrezionale della valutazione del magistrato circa la possibilità di aumento sino al doppio degli onorari, non soggetta a sindacato di legittimità, e osserva che le spese, a norma dell'art. 56 co. 1 TUSG, "devono essere documentate per potere essere liquidate", e perciò chiede "rigettare le domande avversarie. Vinte le spese di lite";

esaminati i documenti prodotti;

considerato che, a termini di C.Cost. 12.5.2016 n. 106, l'opposizione proposta è tempestiva;

osservato che lo svolgimento delle prestazioni da parte dell'Ausiliario, non negato dai provvedimenti impugnati, è documentato da attestazioni di Ufficiali di P.G., prodotte anche dal resistente, e che tali attestazioni segnalano altresì che l'interprete si è resa reperibile su utenza cellulare 24 ore su 24, "effettuando in qualsiasi ora l'ascolto e la traduzione delle conversazioni monitorate";

ritenuto che (come già affermato da altro giudice di questo Tribunale con riguardo ad analoga fattispecie, ma con considerazioni del tutto adeguate anche al caso in esame) non consta agli atti, né dalla motivazione del provvedimento impugnato, che la qualità del servizio prestato abbia dato luogo a osservazioni o lamentele, e che la prestazione garantita dall'opponente è di natura eccezionale, trattandosi di attività di traduzione svolta immediatamente e con impegno di reperibilità costante, anche in orari notturni;

ritenuto che quanto sopra giustifichi la richiesta di raddoppio del compenso dell'Ausiliario ai sensi dell'art. 52 co. 1 TUSG;



considerato, con riguardo alla censura relativa al mancato riconoscimento delle spese di viaggio da Lissone, luogo di residenza dell'opponente, e Milano, luogo di adempimento dell'incarico, distanti 22 Km. l'uno dall'altro, che la Dottoressa [REDACTED], assumendo l'incarico affidatole, si è impegnata a raggiungere il luogo della prestazione, 24 ore su 24, con mezzo proprio (doc. 1 opponente);

osservato che, a norma dell'art. 49 TUSG, spetta all'Ausiliario anche il rimborso delle spese di viaggio e che, a norma dell'art. 55 co. 2 TUSG, esse sono liquidate "anche in mancanza di relativa documentazione", in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei;

considerato che la richiesta di rimborso di € 0,29 al chilometro¹ formulata da [REDACTED] al Magistrato *a quo*, e in questo procedimento di opposizione reiterata, non risulta eccedere il valore stabilito dall'art. 55 co. 2 cit.;

ritenuta, per quanto sopra, la fondatezza dell'opposizione;

osservato che, quale che sia la natura del presente procedimento (contenziosa o di volontaria giurisdizione), il convenuto Ministero risulta soccombente rispetto all'opponente, e dunque a esso, per il generale criterio stabilito dall'art. 91 c.p.c., debbono addossarsi le spese sostenute dalla Dottoressa [REDACTED] per la presente opposizione;

ritenuto, infatti, che da Cass. 31.8.2007 n. 18459, Cass. 16.5.2007 n. 11320 e Cass. 30.1.2006 n. 1856 debba ricavarsi l'insegnamento che, se vi è soccombenza di un soggetto rispetto a un altro, anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione deve pronunciarsi condanna alle spese sulla base del principio generale codificato nell'art. 91 c.p.c.;

osservato inoltre, a conforto della conclusione di cui sopra, che l'art. 15 del d.lgs. 1.9.2011 n. 150 stabilisce che le *controversie* previste dall'art. 170 TUSG sono

¹ pari al costo di € 6,38 per ciascun viaggio;



regolate dal rito sommario di cognizione, e che dunque, a termini dell'art. 702 *ter* ultimo comma c.p.c., il giudice deve provvedere sulle spese secondo gli artt. 91 e segg. c.p.c.;

osservato, infine, che anche secondo la difesa del resistente, la soccombenza nel presente procedimento deve comportare la rifusione delle spese di lite (che infatti ha richiesto);

ritenuto che le spese in parola vadano liquidate giusta i minimi di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55;

P.Q.M.

il giudice del **Tribunale di Milano – Sezione 5[^] Civile**, in composizione monocratica, accogliendo l'opposizione *ex* artt. 84, 170 DPR n. 115/2002, 15 d.lgs. 1.9.2011 n. 150 e 702 *bis* c.p.c. proposta da ██████████, **revocati** i decreti *ex* art. 168 TUSG pronunciati dal P.M. presso il Tribunale di Milano il 22.9.2016 e il 10.10.2016 (entrambi notificati il 20.10.2016) nel procedimento n. 44366/2015 R.G.N.R.:

LIQUIDA

il compenso spettante alla traduttrice ██████████ per le prestazioni di cui alle richieste datate 3.8.2016 (relative al periodo aprile/luglio 2016) nell'importo di € **5.571,36 per onorari, oltre accessori di legge, in luogo di quanto liquidato con i predetti decreti:**

LIQUIDA

altresi, in favore di ██████████ a titolo di rimborso delle **spese di viaggio** sostenute nel predetto periodo, l'importo di € **1.097,36:**



CONDANNA

il Ministero della Giustizia a rifondere a [REDACTED] le spese sostenute per il presente procedimento, determinate in € 1.000,00 per compensi (da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali e CPA) e in € 220,00 per esborsi.

Manda la Cancelleria a comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.

Milano, 19.1.2018.

Il giudice

Andrea Manlio Borrelli

